

COMUNE DI CORSANO

PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DEMANIALI ED INDISPONIBILI DESTINATI A MERCATI.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.____ del _____.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Classificazione del Comune

Articolo 4 - Presupposto del canone

Articolo 5 - Soggetti passivi

Articolo 6 - Determinazione del canone

Articolo 7 - Tariffe base

Articolo 8 - Le tariffe di competenza dell' Ente

Articolo 9 - Suddivisione del territorio in zone

Articolo 10 - Esenzioni dal canone

Articolo 11 - Versamento del canone

Articolo 12 - Rimborsi

Articolo 13 - Riscossione coattiva

Articolo 14 - Funzionario responsabile

Articolo 15 - Contenzioso e autotutela

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Articolo 17 - Domanda di concessione

Articolo 18 - Obblighi del concessionario

Articolo 19 - Durata e rinnovo della concessione

Articolo 20 - Decadenza della concessione

Articolo 21 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

Articolo 22 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 23 - Sanzioni e penalità

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 - Norme transitorie

Articolo 25 - Norme finali

Articolo 26 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzate anche in strutture attrezzate.

ART. 2 - Definizioni

- 1) Ai fini della presente regolamento si intendono per:
- a) aree pubbliche: le strade, le piazze, le pertinenze delle stesse destinate a mercato all'aperto;
 - b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio attrezzate o meno;
 - c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato;
 - e) spunta: si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, il giorno di mercato.
 - f) mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 3 - Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'Ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2019 pari a 5.327 abitanti.

ART. 4 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, dei posteggi dei mercati riconosciuti e disciplinati dall'Ente secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
- 2) Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019 e sostituisce

la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3) Il canone è dovuto al Comune in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione, o in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ART.5 - Soggetti passivi

1) Il canone di cui al comma 837 della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione, o in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 6 - Determinazione del canone

1) Il canone di cui all'art. 4 è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata, ai sensi del comma 840 della L. n. 160/2019.

2) La tipologia e la finalità sono determinate attraverso una misura denominata "coefficiente di valutazione economica" che esprime il valore attribuito all'attività. A tale coefficiente vanno moltiplicati gli altri criteri di determinazione del canone, nel seguente modo:

Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi demaniali ed indisponibili destinati a mercati

=

Tariffa (secondo la durata e la zona) * Superficie in mq. * Coefficiente di valutazione economica

3) La tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni sono stabiliti dall'Ente, unitamente alle tariffe.

ART. 7 - Tariffe base

1) Ai sensi del comma 841 della L. n. 160/2019, la tariffa di base annuale, per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00
-------------------------------	------------

2) Ai sensi del comma 842 della L. n. 160/2019, la tariffa base giornaliera, per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60
-------------------------------	--------------

3) Le tariffe base giornaliere, attuali e così come eventualmente verranno modificate con ulteriori interventi legislativi, vanno frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

4) I comuni possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.

5) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente, ai sensi del comma 843 della L. 160/2019.

ART. 8 - Le tariffe di competenza dell'Ente

1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 9 - Suddivisione del territorio in zone

1) Il territorio del Comune è suddiviso in due zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, così definite:

Zona I° Centro storico; zona II° tutto ciò che ricade al di fuori del centro storico e dei perimetri urbani;

2) Per le occupazioni ricadenti nella zona I, la tariffa applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella zona II si applicano le tariffe di canone nella misura del 70% ;

ART. 10 - Esenzioni dal canone

1) Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

2) Gli ulteriori casi di esenzione o riduzione del canone per le specifiche attività esercitate dai titolari delle

concessioni/autorizzazioni sono stabiliti dall'Ente, unitamente alle tariffe ed ai coefficienti di valutazione economica.

ART. 11 - Versamento del canone

Il versamento del canone è effettuato, all'ente o al concessionario, sempre comunque su C.C. bancario o postale intestato direttamente all'Ente, per semestri anticipati, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, per le occupazione permanenti ed all'atto del rilascio dell'autorizzazione per quelle temporanee.

ART. 12 - Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a venti euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 13 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
- 3) Si applicano le procedure del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 14 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 15 - Contenzioso e autotutela

1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria competente.

2) L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

3) Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso responsabile dell'entrata.

ART. 16 - Trattamento dei dati personali

1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ART. 17 - Domanda di concessione

1) Le domande di concessione dei posteggi previsti nelle aree mercatali e nelle cosiddette aree fuori mercato (aree con un massimo di quattro stalli) vanno inoltrate, solo a seguito di pubblicazione di bando regionale, secondo le indicazioni e prescrizione dallo stesso previste.

ART. 18 - Obblighi del concessionario

1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 19 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione permanente di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata massima di anni dodici, comunque non oltre alla durata massima prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 20 - Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente
 - a) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, applicabili in quanto compatibili.

ART. 21 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota

di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 22 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART.23 - Sanzioni e penalità

- 1) Per le occupazioni realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 2) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 5) L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione giornaliera, in caso di spunta, di cui all'art. 2, lettera e) del presente regolamento.

TITOLO III- NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24 - Norme transitorie

- 1) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 2) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti.

ART. 25 - Norme finali

- 1) Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2) È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 26 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO A- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Unica categoria	30,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
Unica categoria	0,60

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo, ai sensi dei commi 817 e 843, art. 1 della L. 160/2019.

